



## **DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE n. 407 del 14/04/2023**

**Oggetto: BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITÀ DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO DEGLI ENTI DI RICERCA – VI LIVELLO RETRIBUTIVO PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA DA DESTINARE ALLA SEZIONE DI NAPOLI E ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE TERREMOTI - CODICE BANDO 3CTER-NAONT-04-2023.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- **Visto** il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, costitutivo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **Visto** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di semplificazione degli Enti Pubblici di Ricerca;
- **Visto** lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19/06/2020, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020);
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, approvato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul sito Web istituzionale;
- **Visto** il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- **Visto** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22/07/2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
- **Vista** la legge 8 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- **Visto** il d.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, recante "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168";
- **Vista** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- **Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
- **Visto** il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, contenente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di



- svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- **Vista** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
  - **Visto** il d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, contenente il “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
  - **Visto** il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
  - **Visto** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
  - **Visti** i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;
  - **Visto** il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 contenente il “Codice dell'amministrazione digitale”;
  - **Visto** il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 contenente il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
  - **Visto** il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 contenente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
  - **Visto** il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 contenente il “Codice dell'ordinamento militare”;
  - **Vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
  - **Visto** il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 in materia di “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;
  - **Visto** il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in tema di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  - **Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
  - **Visto** il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
  - **Visto** il decreto-legge 19 giugno 2019, n. 56 e, in particolare, l'art. 3, comma 8, secondo il quale stabilisce che “Fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;
  - **Visto** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare, l'articolo 2, comma 2-bis, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di



reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;

- **Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 225/2021 del 26/11/2021, con la quale l'INGV ha approvato il Gender Equality Plan (GEP) contenente l'individuazione di misure per promuovere una politica delle pari opportunità di genere;
- **Vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 107/2021 del 04/06/2021, concernente "Nomina del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Dott. Jair Lorenzo";
- **Visto** il Decreto del Presidente n. 32/2021 del 01/07/2021, avente ad oggetto "Conferimento incarico al Direttore Generale dell'Istituto Nazionale Di Geofisica E Vulcanologia - Dott. Jair Lorenzo";
- **Vista** la contrattazione collettiva di comparto vigente;
- **Dato atto**, in base agli iter n. 1801 e n. 1808, della necessaria copertura finanziaria, delle ricognizioni interne effettuate dai Direttori di Sezione competenti da cui emerge l'assenza di personale interno disponibile per la copertura delle posizioni in oggetto, la sussistenza delle condizioni di eccezionalità e temporaneità delle esigenze funzionali, nonché l'insussistenza di graduatorie vigenti di concorsi a tempo indeterminato da utilizzare per lo scorrimento, in virtù delle peculiarità dei progetti di ricerca,

## DECRETA

### Articolo 1

#### *Oggetto e numero di posti*

1. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) indice una procedura concorsuale, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di n. 3 unità di personale con il profilo professionale di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca - VI livello retributivo.
2. I posti disponibili sono distribuiti secondo i seguenti profili:
  - a) n. 1 (uno) posto di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, per la durata di 12 (dodici) mesi, presso la Sezione di Napoli per l'Area Tematica: "Sistemi di monitoraggio vulcanologici";
  - b) n. 2 (due) posti di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, per la durata di 10 (dieci) mesi, presso l'Osservatorio Nazionale Terremoti, sede di Roma, per l'Area Tematica: "Sistemi di monitoraggio sismico";
3. Ai sensi delle disposizioni normative in materia il contratto di lavoro può essere eventualmente prorogato, nel rispetto in ogni caso dei limiti di durata massima previsti dalla legge.
4. Il candidato può presentare domanda ad uno o più profili.

### Articolo 2

#### *Requisiti per l'ammissione al concorso*

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
  - a) Possesso del Diploma di istruzione secondaria di II grado (diploma di maturità). Sono ammessi altresì i candidati in possesso di titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione Europea o da uno Paese terzo, purché il titolo sia stato dichiarato equipollente ovvero equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,



n. 165, ovvero sia attivata la predetta procedura di equivalenza. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione. I candidati che, anche dopo il termine di presentazione delle domande di partecipazione, presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

- b) aver maturato adeguata specializzazione mediante comprovata esperienza lavorativa in uno o più dei seguenti ambiti:
- per il profilo previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a):
    - gestione ed installazione di sistemi operativi Linux;
    - programmazione informatica nei linguaggi più diffusi (a titolo esemplificativo: linguaggi python, perl, c, c++ o java);
  - per il profilo previsto dall'art. 1, comma 2, lettera b):
    - attività di installazione, gestione o manutenzione di reti di monitoraggio;
    - gestione e manutenzione di apparecchiature elettroniche;
    - strumentazione da laboratorio, tester, oscilloscopi, generatori di forme d'onda
    - uso di strumentazione da laboratorio installazione e configurazione di sistemi di telecomunicazione per il trasferimento dei dati in tempo reale modem e router
    - utilizzo di base dell'ambiente Gnu/Linux.

La Commissione esaminatrice effettua la valutazione di attinenza dell'esperienza lavorativa dichiarata dal candidato rispetto agli ambiti sopra citati. Qualora, in sede di valutazione dei titoli, la Commissione dovesse accertare l'insussistenza del presente requisito di ammissione procede immediatamente a segnalare la mancanza all'Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

- c) essere cittadino italiano; ovvero cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea; ovvero cittadino di Paese Terzo (Extra-UE), familiare di un cittadino di uno Stato membro dell'UE, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino di Paese Terzo (Extra-UE) in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174;
- d) avere un'età non inferiore a diciotto anni e non superiore al limite massimo consentito per il collocamento al riposo;
- e) idoneità fisica all'impiego per il quale si concorre, con la facoltà da parte dell'INGV di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base alla normativa vigente;
- f) godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;



- g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
  - h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
  - i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
  - j) avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati cittadini italiani di sesso maschile non esenti;
  - k) per i candidati stranieri, avere conoscenza della lingua italiana;
  - l) buona conoscenza della lingua inglese
  - m) buona conoscenza dell'informatica di base.
2. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono permanere al momento dell'assunzione in servizio.

### **Articolo 3**

#### *Ammissione con riserva*

1. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
2. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento della procedura concorsuale e all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente bando tramite il controllo delle dichiarazioni, relative ai requisiti di ammissione, rese nella domanda di partecipazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e di disporre l'esclusione dal concorso o non dare seguito all'assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.

### **Articolo 4**

#### *Modalità e termine di presentazione della domanda*

1. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata, entro il termine perentorio di **trenta giorni** dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito web istituzionale dell'ente ([www.ingv.it](http://www.ingv.it)) e sul sito del Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica ([www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it)), **esclusivamente** in via telematica tramite il portale unico di reclutamento "inPA" della Funzione Pubblica di cui all'indirizzo [www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it). Qualora tale termine venga a scadere di sabato o in un giorno festivo, lo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
2. Al portale "inPA" si accede tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature). Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ovvero di un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui partecipa, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio.
3. Gli interessati dovranno accedere al portale <https://www.inpa.gov.it/>, effettuare la registrazione inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni



- specifiche relative al curriculum vitae ed inviare la propria candidatura alla procedura.
4. Rispetto alle informazioni curriculari, il candidato è tenuto a specificare:
    - a) i titoli di studio e di elevata specializzazione (a titolo meramente esemplificativo: diploma di istruzione secondaria di II grado, diploma di laurea, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master universitari di primo e/o secondo livello) con l'indicazione dell'Ente che li ha rilasciati, la data di conseguimento e la votazione conseguita;
    - b) le attività svolte, gli incarichi assunti e gli attestati di formazione. In particolare, occorre indicare la tipologia di rapporto giuridico (a titolo meramente esemplificativo: assegni di ricerca; incarichi professionali/collaborazioni; contratti di lavoro), l'Ente presso cui sono state svolte e la relativa durata con l'indicazione della data di inizio e fine;
    - c) l'elenco delle pubblicazioni, nonché degli atti di convegni o di seminari. In particolare, occorre indicare la collocazione editoriale del contributo, anche in caso di piattaforma web, e il livello di diffusione. Per le pubblicazioni e gli altri prodotti indicati in precedenza che siano disponibili gratuitamente su internet è possibile indicare il relativo indirizzo web;
    - d) l'elenco delle abilitazioni professionali e delle iscrizioni ad albi;
    - e) ogni altro titolo ritenuto utile.
  5. Nella presentazione della domanda, il candidato potrà inserire:
    - a) gli eventuali titoli di riserva ovvero dei titoli di precedenza posseduti, nonché quelli di preferenza da far valere a parità di valutazione, previsti dall'articolo 5 del d.P.R. n. 487/94. Dei predetti titoli deve essere fatta espressa menzione nella domanda di partecipazione pena la non valutazione dei medesimi;
    - b) i candidati disabili, che ne abbiano necessità, potranno specificare di quale ausilio ed eventuali tempi aggiuntivi abbisognano per lo svolgimento della prova orale e sono tenuti ad allegare mediante la predetta piattaforma o a produrre a mezzo PEC al seguente indirizzo [aoo.roma@pec.ingv.it](mailto:aoo.roma@pec.ingv.it) apposita documentazione rilasciata dalla competente ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione prodotta dal candidato;
    - c) i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) potranno specificare tale condizione e sono tenuti a produrre a mezzo PEC al seguente indirizzo [aoo.roma@pec.ingv.it](mailto:aoo.roma@pec.ingv.it) apposita documentazione rilasciata dalla competente ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione delle misure compensative è determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione prodotta dal candidato.
  6. Non appena inoltrata la candidatura, il sistema invierà automaticamente una mail di conferma dell'avvenuta candidatura all'indirizzo fornito al momento della registrazione, contenente in allegato il riepilogo della domanda sottoscritta in formato .pdf, valevole come ricevuta di avvenuta presentazione della domanda.
  7. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, il portale non consentirà l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente dell'ultima



- domanda di partecipazione inviata in ordine cronologico, intendendosi le precedenti revocate in modo integrale e definitivo, nonché prive d'effetto.
8. I candidati che intendono far valere, ai fini dell'attribuzione di punteggio in graduatoria, un titolo di studio accademico conseguito all'Estero sono tenuti a presentare all'Amministrazione apposita istanza di riconoscimento del titolo medesimo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 a mezzo PEC al seguente indirizzo [aoo.roma@pec.ingv.it](mailto:aoo.roma@pec.ingv.it). Per il riconoscimento del titolo di studio estero ai fini dell'attribuzione di punteggio in graduatoria è necessaria la seguente documentazione:
    - a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato;
    - b) autentica di copia del titolo di studio estero in lingua originale (pergamena) con legalizzazione o apostille dell'Aja previamente apposta sull'originale;
    - c) autentica di copia dell'elenco esami/diploma supplement in lingua originale con legalizzazione o apostille dell'Aja previamente apposta sull'originale;
    - d) autentica di copia del titolo di studio estero tradotto in italiano con traduzione giurata o asseverata;
    - e) autentica di copia dell'elenco esami/diploma supplement tradotto in italiano con traduzione giurata o asseverata;
    - f) autentica di copia della dichiarazione di valore in loco rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane, esclusivamente per i titoli conseguiti presso paesi extra UE, fuori dallo Spazio economico europeo (S.E.E.) oppure paesi fuori dalla Confederazione svizzera);
    - g) se presente, autentica di copia del titolo universitario pregresso a quello per il quale si chiede il riconoscimento qualora conseguito all'estero, oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione se il titolo pregresso è stato conseguito in Italia.
  9. Le disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, nonché ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea secondo le previsioni dell'articolo 3 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  10. La domanda di partecipazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con le conseguenze previste dall'articolo 76 del medesimo Decreto. Pertanto, tutte le dichiarazioni rese sono da considerarsi come rese a pubblico ufficiale e le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
  11. L'Amministrazione non è in alcun caso responsabile per i disagi causati dal malfunzionamento o dalle limitazioni del portale "InPA" ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, casella di posta elettronica certificata con capacità di ricezione esaurita). Pertanto, è cura del candidato notificare all'Amministrazione qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

## **Articolo 5**

### *Domande irricevibili e cause di esclusione*



1. L'Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. L'eventuale esclusione dal concorso viene comunicata agli interessati con provvedimento motivato.
2. Non sono prese in considerazione, in quanto irricevibili, le domande di partecipazione trasmesse con modalità diverse rispetto al portale unico di reclutamento "inPA" di cui all'indirizzo [www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it). Per tali domande non si procederà ad adottare alcun provvedimento.

## Articolo 6

### *Commissioni esaminatrici*

1. Per ciascuno dei profili indicati dal bando è nominata una Commissione esaminatrice con decreto del Direttore Generale in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. La Commissione è composta da tre esperti nelle materie d'esame, di cui uno con funzione di Presidente, e da un Segretario. Il provvedimento di nomina della Commissione è pubblicato sul Sito Web istituzionale.
3. La Commissione esaminatrice può svolgere il proprio lavoro anche in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
4. Prima di procedere con la valutazione dei candidati, la Commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei candidati, sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di certificazione in base al D.P.R. n. 445/2000, con la quale dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i candidati ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

## Articolo 7

### *Punteggio per la valutazione del candidato*

1. La procedura concorsuale prevede una valutazione dei titoli e l'espletamento di una prova orale.
2. Per la valutazione del candidato la Commissione dispone di **100** (cento) **punti**, suddivisi come segue:
  - a) **40** (quaranta) **punti** per i titoli;
  - b) **60** (sessanta) **punti** per il colloquio.
3. Nel corso della prima riunione la Commissione definisce nel dettaglio i criteri e i punteggi per la valutazione dei titoli e per il colloquio.

## Articolo 8

### *Titoli*

1. Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di **40** (quaranta) **punti**, così ripartiti:
  - a) **15** (quindici) **punti** per il percorso formativo;
  - b) **15** (quindici) **punti** per le attività svolte e gli incarichi assunti;
  - c) **10** (dieci) **punti** per le pubblicazioni e gli altri titoli presentati dal candidato.
2. Qualora la Commissione dovesse accertare l'insussistenza del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del bando procede immediatamente a segnalare la mancanza all'Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. La Commissione esaminatrice valuta solo i titoli attinenti all'Area tematica e/o ad uno o più degli ambiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) previsti per il profilo di riferimento.





4. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

## Articolo 9

### Colloquio

1. Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone di **60** (sessanta) **punti**. La convocazione dei candidati alla prova orale è effettuata almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione mediante PEC, ovvero presso il domicilio digitale eletto dal candidato, ovvero, se non indicati, mediante posta elettronica ordinaria (PEO):

- a) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli;
- b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale, ovvero dell'indirizzo internet (link informatico) in caso di svolgimento della prova in modalità telematica.

Nel caso di comunicazione a mezzo PEO, l'Amministrazione non è responsabile, a qualunque titolo, del buon esito della ricezione della medesima.

2. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, la data, l'ora e la sede di svolgimento di detta prova, ovvero dell'indirizzo internet (link informatico in caso di svolgimento della prova in modalità telematica), sono altresì pubblicati sul sito web istituzionale dell'ente. In forza di tale pubblicazione, i candidati ammessi devono ritenersi convocati ad ogni effetto di legge alla prova orale nella data/sede indicati.

3. Il colloquio verte sulle seguenti materie:

- a) per il profilo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a):

- utilizzo, funzioni ed installazioni di sistemi operativi, con particolare riferimento ai sistemi GNU/Linux
- linguaggi di programmazione: costrutti ed utilizzi tipici;
- basi di dati: linguaggio SQL e metodi di condivisione dei dati.

- b) per il profilo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b):

- elettronica generale;
- apparati di rete, di trasmissione dei dati e loro configurazioni;
- sistemi informatici per l'acquisizione dei dati;
- componentistica e utilizzo di apparecchiature elettroniche e strumentazione da laboratorio come: tester, oscilloscopi, alimentatori da banco;
- configurazione, riparazione, assemblaggio e collaudo di sistemi elettronici embedded in ambito geofisico;
- sistemi di alimentazione di rete e fotovoltaici.

4. Durante la prova orale viene accertata la conoscenza della lingua inglese, mediante la traduzione in italiano di un testo in lingua inglese, nonché, per i candidati stranieri la conoscenza della lingua italiana; viene accertata altresì la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
5. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
6. Sono ammessi alla prova unicamente i candidati in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati che, per qualunque ragione, non si presentino a sostenere il colloquio nel giorno fissato decadono da ogni diritto di partecipazione alla selezione.
7. Al termine di ciascuna seduta relativa al colloquio la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da



ciascuno riportata in tale prova; elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nella sede d'esame.

8. La prova orale è superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a **42/60** (quarantadue/sessantesimi) e un giudizio di idoneità "positivo" in ordine alla conoscenza dell'informatica di base e della lingua inglese e, per gli stranieri, della lingua italiana.
9. Al termine dei lavori, la Commissione forma, per ciascun profilo di competenza, la graduatoria finale di merito secondo l'ordine decrescente dei punteggi complessivi conseguiti dai candidati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale. Formata la graduatoria, la Commissione trasmette gli atti al Responsabile del procedimento.

### **Articolo 10**

#### *Titoli di riserva e/o preferenza*

1. E' prevista una riserva prioritaria pari a n. 1 posti relativamente al profilo di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), ai sensi degli articoli 678 e 1014 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, dei volontari in servizio permanente e anche degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, se in possesso dei requisiti previsti dal bando.
2. A parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
  - a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - e) gli orfani di guerra;
  - f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
  - g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  - h) i feriti in combattimento;
  - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e anche i capi di famiglia numerosa;
  - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
  - m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  - n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
  - o) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  - p) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
  - q) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
  - r) gli invalidi e i mutilati civili;
  - s) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.



3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:
  - a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
  - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
5. I titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [aoo.roma@pec.ingv.it](mailto:aoo.roma@pec.ingv.it), le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lettera r) e comma 3, lettera a) del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

### **Articolo 11**

#### *Approvazione della graduatoria*

1. Il Direttore Generale approva con proprio decreto le graduatorie finali di merito e dichiara i vincitori.
2. La graduatoria è pubblicata sul Sito Web istituzionale. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale "Concorsi ed Esami". Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

### **Articolo 12**

#### *Comunicazione dell'esito del concorso e costituzione del rapporto di lavoro*

1. Fermo restando quanto stabilito dal bando per i titoli di preferenza e/o precedenza, il vincitore è invitato, a mezzo PEC, a presentare o far pervenire, entro il termine che gli viene indicato, la ulteriore documentazione di rito occorrente per l'instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il vincitore è assunto, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, con la stipula del contratto individuale di lavoro con il profilo professionale indicato nel bando e gli viene corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.
3. Nel vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca è presente una descrizione delle condizioni di lavoro e dei diritti, ivi comprese le prospettive di carriera.
4. Il vincitore è destinato alla sede individuata dall'Amministrazione.



5. Il vincitore, che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
6. Il contratto di lavoro è sottoscritto in modalità digitale, ovvero, in caso di oggettiva impossibilità, in presenza presso la Sede legale dell'Amministrazione.
7. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55-quater del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

### **Articolo 13**

#### *Trattamento dei dati personali*

1. Il titolare del trattamento dei dati è l'INGV. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione ed autorizzate al trattamento dei dati personali ex art. 29 GDPR, individuate dal Titolare nell'ambito della procedura medesima. Il Titolare ha nominato un Soggetto designato ai fini di cui all'art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs. 101/2018.
2. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
3. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Direzione Generale, alle Direzioni Centrali, al Responsabile del Procedimento e alla commissione esaminatrice in ordine alle presente procedura e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
4. Il trattamento dei dati del candidato è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ed inoltre all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato potrebbe essere parte o all'esecuzione di misure precontrattuali (base giuridica art. 6 comma 1 lett. C, B del GDPR). Il conferimento dei dati risulta pertanto obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
5. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione.
8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del regolamento medesimo, ossia l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione



dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

#### **Articolo 14**

##### *Accesso agli atti e Responsabile del Procedimento*

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle norme regolamentari dell'Amministrazione.
2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.
3. Al fine di agevolare l'oscuramento dagli eventuali dati personali in caso di accesso agli atti, i candidati devono produrre la documentazione in un formato digitale privo di protezione informatica.
4. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Daniele Bravi - mail: [ufficio.reclutamento@ingv.it](mailto:ufficio.reclutamento@ingv.it); PEC: [aoo.roma@pec.ingv.it](mailto:aoo.roma@pec.ingv.it).

#### **Articolo 15**

##### *Pubblicità*

1. Il presente bando è pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell'ente ([www.ingv.it](http://www.ingv.it)) e sul sito del Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica ([www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it)).

#### **Articolo 16**

##### *Norme di salvaguardia*

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa nazionale vigente in materia.
2. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. L'INGV non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove di selezione.
4. L'INGV si riserva la facoltà – anche sulla base di possibili effetti di novelle legislative o regolamentari e/o di proprie modifiche organizzative – di non dar corso alla procedura in oggetto o di non darle seguito, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.
5. L'INGV vieta qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro in forma subordinata, o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.
6. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
7. L'Amministrazione si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.



**IL DIRETTORE GENERALE**  
jair lorencio / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*